

DISPOSIZIONI PER I LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M. 10 DICEMBRE 2001

(Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 43 del 14.4.2014)

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Le presenti Disposizioni disciplinano le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura, previsto dal d.m. 28.3.2000, n. 182 e dal d.m. 10.12.2001.
Le presenti Disposizioni non si applicano agli strumenti di misura previsti dal d.lgs. 2.07.2007, n. 22.
2. Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio di Pavia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con le modalità indicate al successivo art. 2, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.
3. Nel prosieguo è da intendersi:
 - a) per Regolamento, il decreto ministeriale 28.3.2000, n. 182;
 - b) per Decreto, il decreto ministeriale 10.12.2001;
 - c) per Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Pavia;
 - d) per verifica periodica, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti per pesare e per misurare dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante la rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Articolo 2
Segnalazione certificata di inizio attività

1. Il laboratorio può avviare l'attività dalla data di presentazione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio. La SCIA deve essere trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive e al Registro Imprese competenti per territorio ai sensi della normativa vigente.
Per la presentazione della SCIA è stato predisposto apposito modello di comunicazione SCIA con i facsimili delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da allegare alla predetta, che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si intende eseguire la verifica periodica;

- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica, corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale e di una conoscenza soddisfacente con relative qualifiche e titoli professionali e con l'indicazione del responsabile della verifica;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all'art. 2 del Decreto come previsto dal successivo art. 3;
- f) la documentazione comprovante il possesso della certificazione di cui al successivo comma 3; ovvero copia della domanda di richiesta di una delle summenzionate certificazioni con l'evidenza dell'accettazione dell'incarico da parte dell'ente di accreditamento/certificazione;
- g) il facsimile del contrassegno di verifica periodica con il logo del laboratorio conforme all'allegato II del Regolamento;
- h) l'impegno a seguire nella verifica periodica le procedure stabilite dalle normative vigenti;
- i) l'impegno ad inserire nell'applicativo utilizzato dal sistema camerale per la tenuta dell'elenco degli utenti e fabbricanti metrici, entro 30 giorni dall'esecuzione della verifica, i dati identificativi della verifica medesima, con le modalità previste dall'art. 9 delle presenti Disposizioni;
- j) l'impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, e precisamente:
 - ◆ i dati identificativi dell'utente,
 - ◆ la categoria di strumenti verificati, marca, modello numero di serie e le caratteristiche metrologiche,
 - ◆ data di intervento di verifica,
 - ◆ l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.

2. Alla SCIA deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:
 - a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell'attività di verifica da parte del laboratorio,
 - b) che il personale incaricato della verifica si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale,
 - c) qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la dirigenza e il personale della struttura che svolge l'attività di verifica periodica è indipendente dalla dirigenza delle attività di manutenzione e riparazione.
3. Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla segnalazione, ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all'art. 3 del Decreto, la documentazione comprovante che:

- a) i campioni di riferimento sono tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare;
- b) sia in possesso del certificato di accreditamento rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da Accredia o altro ente di cui all'art. 4 comma 1, Regolamento CE 765/2008, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;
- c) sia in possesso del Certificato emesso ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 e s.m.i. da cui risulti che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
- d) sia in possesso di un sistema di garanzia della qualità, purché l'attività di verifica periodica degli strumenti di misura per la quale si chiede il riconoscimento sia contemplata nella certificazione del sistema qualità sottoposto a certificazione, e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell'ambito delle procedure; il laboratorio dovrà essere in possesso di detta certificazione entro 180 giorni dalla data di invio della SCIA e provvederà ad inviarne copia alla Camera di Commercio.

Articolo 3

Controlli successivi

- 1. Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dalle presenti Disposizioni, la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione dell'interessato nell'apposito elenco creato all'interno del sito camerale (www.pv.camcom.gov.it).
- 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, la Camera di Commercio effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato il provvedimento di inibizione dell'attività, disponendo, se del caso, l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere conforme alla normativa vigente, entro un termine in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, gli strumenti eventualmente verificati con esito positivo.
- 3. è comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.
- 4. La Camera di Commercio provvede inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, a effettuare una verifica dei requisiti posseduti dal laboratorio richiedente attraverso l'effettuazione di uno o più sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa.
- 5. Al fine di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la Camera di Commercio ha la facoltà di esercitare, con frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio avvalendosi dei funzionari dell'ufficio metrico.
- 6. Nel caso in cui il laboratorio implementi l'attività di verifica periodica è obbligato a presentare una nuova SCIA senza ulteriori oneri.

7. Il laboratorio è tenuto a comunicare entro 5 giorni lavorativi ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

Articolo 4

Attività certificative del laboratorio

1. L'esito positivo della verifica periodica è attestato, mediante l'apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui all'art.3, comma 2, del Regolamento, dall'operatore che rilascia all'Utente metrico l'Attestato scritto di avvenuta verifica periodica.
2. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato I al presente regolamento. Nel contrassegno di cui sopra sono indicati gli elementi identificativi del laboratorio che ha effettuato la verifica; essi sono costituiti dal marchio depositato e dalla scritta *Laboratorio*, seguita dalla denominazione e dal numero caratteristico attribuito al laboratorio dalla C.C.I.A.A. di Pavia.
3. I laboratori informano la CCIAA competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verifica periodica, risultano mancanti dei sigilli di garanzia previsti ed apposti, secondo la normativa vigente. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di garanzia sia attribuibile ad operazioni di riparazioni già comunicate alle CCIAA, ovvero effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 10 dicembre 2001.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5° della Direttiva ministeriale 30.7.2004, concernente la *Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica*, se la riparazione di uno strumento di misura è eseguita da un'organizzazione al cui interno è ricompreso un laboratorio riconosciuto idoneo, la verifica deve essere eseguita dal laboratorio medesimo entro 2 giorni lavorativi seguenti la riparazione.
5. In caso di esito negativo della verifica periodica, l'operatore non appone alcun contrassegno, e ne comunica l'esito alla C.C.I.A.A. competente entro i tre giorni lavorativi successivi.

Articolo 5

Tariffe

1. Per la somma dovuta per le spese di istruttoria, accertamenti, registrazioni, vigilanza e pubblicità in occasione dell'avvio dell'attività si fa riferimento al vigente tariffario della Camera di Commercio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di avvio, il laboratorio effettua il pagamento annuale dell'importo previsto per il mantenimento dei requisiti.

Articolo 6

Inibizione temporanea dell'attività

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area servizi istituzionali emette provvedimento di inibizione temporanea a svolgere la verifica periodica qualora il laboratorio:
 - a) commetta gravi irregolarità e difformità alle norme di legge nell'esercizio dell'attività di verifica metrologica;
 - b) non risponda più ai requisiti degli articoli 2 e 3 del Decreto;
 - c) non rispetti le condizioni di cui alle presenti Disposizioni, compresa l'osservanza degli impegni assunti, riportati all'art. 2;
 - d) apponga il contrassegno di cui all'allegato I, su strumenti che non presentano i requisiti richiesti.
 - e) non adempia all'obbligo d'informazione di cui all'art. 6, commi 1° e 2° della direttiva ministeriale 30.7.2004.
2. La sospensione dell'attività dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocato il riconoscimento.
3. Avverso il provvedimento di inibizione temporanea dell'attività può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 7

Inibizione definitiva dell'attività

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area Servizi emette provvedimento di inibizione definitiva dell'attività, quando, alternativamente il laboratorio:
 - a) non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di inibizione temporanea, la causa che lo ha determinato;
 - b) commetta ripetute violazioni.
2. Avverso il provvedimento di inibizione definitiva dell'attività può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 8

Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori

1. La Camera di Commercio effettua la vigilanza sugli strumenti verificati dal laboratorio. A tal fine il laboratorio operante nel territorio nazionale può comunicare alla Camera di Commercio competente, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data ed ora programmata, tipologia di

strumento e ubicazione della verifica. In tal caso, la comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della verifica.

2. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori è effettuata sino al 5% degli strumenti verificati su base annuale.
3. I mezzi e le risorse necessarie alla verifica sul campo sono messi a disposizione su richiesta della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.
4. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano nel caso in cui il laboratorio, abbia effettuato la comunicazione di cui al comma 1) precedente e con le modalità nello stesso indicate.

Articolo 9

Comunicazioni da parte dei laboratori

1. Il laboratorio entro 30 giorni dall'esecuzione della verifica provvede inserire gli esiti della medesima verifica nell'applicativo utilizzato dal sistema camerale per la tenuta dell'elenco degli utenti e fabbricanti metrici, utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione dal portale <http://webtelemaco.infocamere.it/>
2. Tale modalità è resa obbligatoria per le verifiche eseguite a decorrere dal 2 maggio 2014.

Articolo 10

Pubblicità

1. La Camera di Commercio tiene aggiornato un elenco dei laboratori riconosciuti e può essere consultato sul sito istituzionale. Tale elenco è pubblico.
2. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio, all'Unioncamere ed al Ministero dello Sviluppo Economico, mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI PER I LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M. 10 DICEMBRE 2001

ALLEGATO I

Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica.

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	(scadenza) *	7
2	Laboratorio	8
3	00	9
4		10
5		11
6		12

* marchio identificativo del laboratorio che ha effettuato la verifica.

Le caratteristiche tecniche sono quelle descritte nell'allegato II del D.M. 28 marzo 2000, n. 182:

- forma: quadrata;
- dimensione lato: maggiore o uguale a 40 mm;
- colore: fondo verde con carattere di stampa nero.